

**Provvedimenti generali anteriori al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215**  
(recante nuove norme per la bonifica integrale)

**R.D. 8 MAGGIO 1904, N. 368** (1)

estratto De Agostini Professionale S.p.A.

**Art. 109.** La Deputazione Amministrativa ha l'obbligo di tenere un registro delle proprietà soggette a contribuzione, diviso in tante sezioni quanti sono i Comuni in cui le proprietà sono situate, e con ciascuna sezione suddivisa in due parti, l'una riguardante i terreni, l'altra i fabbricati.

Ciascuna proprietà dev'essere registrata col nome, cognome e paternità del rispettivo possessore, con l'indicazione della sua superficie, dei suoi numeri censuari e di ogni altro dato necessario per una perfetta indicazione.

Devono pure essere registrati, per ciascun numero censuario dei terreni, e così pure per ciascun fabbricato, l'estimo o rendita imponibile, giusta i catasti governativi.

La Deputazione Amministrativa deve annotare nel suddetto registro catastale tutte le mutazioni che le vengono denunziate.

Essa deve inoltre, prima di addivenire alla formazione annuale dei ruoli per le contribuzioni consorziali, esaminare i libri catastali tenuti dagli uffici del censo, ed annotare nel registro anzidetto tutte le mutazioni di proprietà che ad essi risultino.

Nei consorzio per le bonificazioni di seconda categoria, la Deputazione Amministrativa deve introdurre le mutazioni sopra indicate, nell'elenco delle proprietà interessate, che fa parte del progetto di massima, se trattasi di consorzi obbligatori, o di in quello indicato nell'art. 61 del presente regolamento, se si tratta di consorzi volontari.

**Art. 112.** Entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli ogni interessato può ricorrere alla Deputazione Amministrativa per far rettificare gli errori materiali occorsi nella loro formazione.

Il ricorso non sospende la riscossione delle contribuzioni, ma dà diritto al rimborso di quanto sia stato indebitamente pagato.

Contro le decisioni della Deputazione Amministrativa è ammesso il reclamo al T.A.R. competente per territorio.

- 
1. Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi - Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 1904, n. 176.